

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 febbraio 2013.

Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, «Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012 alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, per il successivo inoltro alla Commissione Europea, Direzione Generale Ambiente;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione Generale Ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 maggio 2007, n. 8, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3061 del 16 dicembre 2011 «Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

Vista la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. 28800/RN del 15 novembre 2012, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alla mancata previsione delle misure di conservazione di cui all'art. 2, comma 4, lettere b) ed i) del citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione, generali e sito-specifiche, individuate con la citata DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011 dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato DM 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'eccezione del sito «IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso», che insiste sul territorio di due regioni e per il quale sarà emanato apposito provvedimento;


Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 25 gennaio 2013

Decreta:


Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti siti insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:



Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT1201010	Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes	1593
B	IT1202000	Parco naturale Mont Avic	5750
B	IT1203010	Zona umida di Morgex	30
B	IT1203020	Lago di Lolair	28
B	IT1203030	Formazioni Steppiche della Côte de Gargantua	19
B	IT1203040	Stagno di Loson	4,55
B	IT1203050	Lago di Villa	27
B	IT1203060	Stagno di Holay	3
B	IT1203070	Mont Mars	380
B	IT1204010	Ambienti Glaciali del Monte Bianco	12557
B	IT1204032	Talweg della Val Ferret	120
C	IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa	8645
B	IT1205000	Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin	356
B	IT1205010	Ambienti d'alta quota della Valgrisenche	336
B	IT1205020	Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo	750
B	IT1205030	Pont d'Ael	183
B	IT1205034	Castello e miniere abbandonate di Aymavilles	1,59
B	IT1205050	Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon	49
B	IT1205061	Stazione di Astragalus alopecurus di Cogne	36
B	IT1205064	Vallone del Grauson	489
B	IT1205065	Vallone dell'Urtier	1506
C	IT1205070	Zona Umida di Les Iles di Saint - Marcel	35
B	IT1205081	Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan	453
B	IT1205082	Stagno di Lo Ditor	22
B	IT1205090	Ambienti xerici di Grand Brison - Cly	97
B	IT1205100	Ambienti d'alta quota della Vallée de l'Alleigne	1103
B	IT1205110	Stazione di Paeonia officinalis	33



2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 0024684 del 3 ottobre 2012. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all'allegato B del medesimo DPR presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle individuate con la deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta (DGR) n. 3061 del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 8/2007 e del DM 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" e sono immediatamente operative. Lo stralcio della predetta deliberazione relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale o regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: CLINI

13A01666

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 6482 del 28 gennaio 2013, che ha disposto per il 31 gennaio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 6482 del 28 gennaio 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari allo 0,731%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,634.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,240% e all'1,723%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A01832

